



COMUNE DI VILLA-MINOZZO

(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)

Medaglia d'Argento V.M. della Resistenza

Ordinanza n° 24/2014

Prot. n. 2686

IL SINDACO

ESAMINATO lo stato di fatto delle strade comunali e vicinali di uso pubblico del territorio Comunale;

RILEVATO che ai bordi delle strade risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono rami, fronde e foglie verso la sede stradale invadendola e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica, rappresentando altresì un pericolo per la circolazione stradale, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali: temporali, forti piogge, vento, neve e ghiaccio;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'abbattimento e/o potatura di tutte le piantagioni che generino i pericoli e gli ostacoli alla circolazione sopra citati;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) "*I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie - Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile*";
- ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) "*I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi*";

VISTI, inoltre, gli artt. 16, 17 e 30 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e gli artt. 26 e 27 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.);

RICHIAMATI gli artt. 892, 894, 895 e 896 del Codice Civile;

SENTITO il Comando Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO di doversi procedere all'emissione della presente ordinanza per provvedere al taglio e/o potatura delle piante lungo i bordi delle strade comunali e vicinali di uso pubblico del territorio Comunale, e ciò al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;



COMUNE DI VILLA-MINOZZO

(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)

Medaglia d'Argento V.M. della Resistenza

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI frontisti delle strade Comunali e Vicinali di uso pubblico, situate nel territorio Comunale, di eseguire entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza:

- di provvedere a potare e/o tagliare le siepi, gli alberi, i rami degli alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre in confine stradale o che nascondano la segnaletica e/o i pali della pubblica illuminazione, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la piena visibilità della sede stradale;
- di tagliare ogni alberatura, anche oltre il confine stradale che, per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale in previsione di eventi meteorologici intensi quali: temporali, forti piogge, vento, neve e ghiaccio;
- di effettuare la potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provochino restringimento della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica verticale e orizzontale;
- di effettuare la potatura di alberi che provochino la limitazione del fascio luminoso dei punti luce degli impianti di pubblica illuminazione;
- di provvedere alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze, di alberi, ramaglie o terriccio provenienti dai propri fondi;

AVVERTE

- tutti i proprietari frontisti che, per le operazioni di taglio di cui alla presente Ordinanza, dovranno attenersi alle seguenti modalità:
 - abbattimento di tutte le piante esistenti, ivi comprese arbustive insistenti nella fascia di rispetto stradale, ad eccezione di quelle protette indicate dalla Regione Emilia-Romagna e dal Corpo Forestale dello Stato, per le quali dovrà essere effettuata accurata ripulitura;
 - rimozione completa, in tutta la fascia di rispetto stradale, del materiale di risulta;
- le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere concordate con il Comune di Villa Minozzo, Ente proprietario o gestore delle strade, al fine di garantire la pubblica incolumità e la transitabilità delle strade;
- i lavori di cui alla presente Ordinanza dovranno essere eseguiti entro e non oltre la scadenza prefissata, dopodiché, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere d'ufficio, con mezzi propri o avvalendosi di ditte specializzate all'esecuzione di detti lavori o parte degli stessi ritenuti improcrastinabili per la sicurezza;
- resta nelle facoltà dell'Ente proprietario o gestore delle strade pubbliche addebitare ai proprietari e tenutari dei terreni le relative spese;
- i proprietari saranno ritenuti responsabili in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza;
- per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi non è necessario il nulla osta preventivo dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, trattandosi di provvedimento urgente inerente la pubblica incolumità;
- il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte così come previsto dal Regolamento di Attuazione della L.R. 39/2000 s.m.i. e relativo Regolamento Regionale Forestale;



COMUNE DI VILLA-MINOZZO

(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)

Medaglia d'Argento U.M. della Resistenza

RICORDA

- che successivamente all'esecuzione d'ufficio, a seguito dell'inadempienza dei proprietari o tenutari, sarà facoltà dell'Ente proprietario o gestore delle strade applicare le sanzioni amministrative a norma di Legge e lasciare impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale;
- la presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente e affissa nei locali pubblici;
- l'Ufficio Tecnico Comunale, il Comando Polizia Municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti, sono incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento.

DISPONE


- l'invio della presente Ordinanza al Comando Polizia Municipale, all'Ufficio Tecnico Comunale, all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, al Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano, al Corpo Forestale dello Stato e alla Comando Stazione Carabinieri;
- che ai contenuti delle presente Ordinanza sia assicurata massima diffusione al fine di favorire la conoscenza e la condivisione delle finalità di interesse pubblico sottese all'emanazione del presente provvedimento.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Ai sensi degli artt. 3, 4° comma, e 5, 3° comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del procedimento è il geom. Carlo Andrea Guiducci.

Dalla Residenza Municipale, li 12 GIU 2014

EIS/


IL SINDACO
(Luigi Fiocchi)

